



COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI TECNICI

Approvato	Delibera di G.C. n. 129	12/12/2024
-----------	-------------------------	------------

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(ART. 45 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 - Accertamento ed eventuale riduzione degli incentivi

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 18 - Norme transitorie e finali

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina attuativa relativa agli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (da ora in avanti, menzionato come "Codice"). Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate all'art. 2 comma 2 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e costituiscono un'articolazione distinta del quadro economico dell'intervento.

2. La misura complessiva degli oneri di cui al comma 1 è costituita da una somma calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, inclusi gli oneri per la sicurezza, esclusa l'IVA, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nei successivi articoli 8 e 11. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

3. L'importo di cui ai precedenti commi è destinato:

a) per una quota dell'80% ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3;

b) per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni, alle finalità di cui al successivo art. 7.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori e ufficio di direzione dei lavori (direttori operativi, ispettori di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- collaudo tecnico-amministrativo / regolare esecuzione / verifica di conformità / collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo atto che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del Settore competente ad adottare la determinazione a contrarre, sentito il RUP, individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere parte del gruppo di lavoro di cui al comma precedente, e quindi destinatari dell'incentivo tecnico, anche dipendenti di Settori diversi da quello cui compete la procedura e anche dipendenti a tempo determinato.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile di cui al comma 1, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 13.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
9. Nel caso in cui il responsabile di cui al comma 1 sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, lo stesso è sostituito, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dal Segretario Comunale.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra-incentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo nella misura stabilita dalla relativa convenzione.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 13;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Con le risorse di cui al comma precedente l'Ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Una parte delle risorse di cui al primo comma è in ogni caso utilizzata:

- per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. Nelle procedure di affidamento di lavori, gli oneri di cui all’articolo 1 sono definiti sommando le seguenti percentuali:

- 2% degli importi fino a € 1.000.000,00;
- 0,5% sulla quota eccedente € 1.000.000,00.

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base della procedura; l’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell’art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	%
Responsabile unico del progetto	30
Programmazione della spesa per investimenti	5
Gestione tecnico-amministrativa dell’intervento	15
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5
Redazione del progetto esecutivo	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
Predisposizione dei documenti di gara	8
Direzione dei lavori	10
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	2

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione	2
Collaudo statico	1
Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

4. La diversa ripartizione rispetto a quanto previsto al primo comma deve essere opportunamente motivata e deve essere inserita nell'approvazione del progetto ed espressamente approvata dalla Giunta comunale.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. 1. Nelle procedure relative a servizi e forniture, gli oneri di cui all'articolo 1 sono definiti sommando le seguenti percentuali:

- 1,5% degli importi fino a € 250.000,00;
- 0,1% sulla quota eccedente € 250.000,00.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	%
Responsabile unico del progetto	30
Programmazione della spesa per investimenti	8
Gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	16
Redazione del progetto (livello unico)	11
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4
Predisposizione dei documenti di gara	10
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	12
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione / Verifica di conformità	6

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

4. La diversa ripartizione rispetto a quanto previsto al primo comma deve essere opportunamente motivata e deve essere inserita nell'approvazione del progetto ed espressamente approvata dalla Giunta comunale.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui agli articoli precedenti. Ai fini dell'attribuzione è necessario l'accertamento positivo, da parte del responsabile di cui all'articolo 3, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. Il responsabile tiene conto dell'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, basandosi su:

- rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- competenza e professionalità dimostrate;
- propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. Ai fini della valutazione da parte del responsabile sopra individuato, il RUP predispone una scheda riferita a ciascun lavoro, servizio o fornitura e per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di valutazione del RUP è predisposta dal responsabile.

3. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Non sono applicati abbattimenti nei casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente.

Art. 16

Accertamento ed eventuale riduzione degli incentivi

1. L'accertamento e la conseguente erogazione dell'incentivo sono effettuati nei riguardi dei soggetti impegnati in ogni singola fase, pertanto, a solo titolo di esempio, eventuali errori o ritardi nella fase esecutiva non influiranno sull'accertamento relativo ai soggetti che hanno svolto la gara d'appalto e viceversa.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, ovvero se eventuali errori o ritardi non siano imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, nel caso di accertamento non positivo, l'incentivo da erogare per le attività nelle quali si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le somme non percepite costituiscono economia e sono utilizzate per alimentare la quota di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del presente Regolamento.
4. Le riduzioni per ritardi sono commisurate all'entità del ritardo contrattuale di esecuzione dei lavori o della fornitura di beni e servizi rispetto alle rispettive date di consegna dei lavori, dei beni o dei servizi, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 50% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/forniture, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 120, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.
5. Le riduzioni per errori o omissioni sono commisurate alle conseguenze che ne derivano, in ragione del 50% in caso di contenzioso stragiudiziale o giudiziale, del 75% in caso di mancata esecuzione del contratto, del 100% in caso di comprovati danni a cose o a terzi, accertati in via stragiudiziale o giudiziale.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo-contabile, il responsabile di cui all'art. 3 contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
7. L'accertamento di cui al presente articolo viene svolto sulla scorta di un dettagliato resoconto del RUP.

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dall'ufficio che si occupa di gestione del personale, tenuto conto del procedimento valutativo di cui all'articolo 13.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

Art. 18

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. È abrogato il precedente Regolamento, approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago del 27/11/2018, nonché tutte le altre disposizioni di pari rango con lo stesso incompatibili.
3. Solo per le procedure per le quali sia conclusa la fase esecutiva prima dell'adozione del presente Regolamento, i cui incentivi non siano ancora stati liquidati, si applica la normativa precedente, in quanto compatibile con il Codice applicabile.